

L'esperto risponde. I quesiti dei lettori sull'obbligo di trasmissione al Sistema tessera sanitaria

Niente invio per fisioterapisti e parafarmacie

Pubbllichiamo le risposte ad alcuni dei quesiti inviati dai lettori alla rubrica «L'esperto risponde» sull'obbligo di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.

A CURA DI
Mario Cerofolini
e Lorenzo Pegorin

● **Uno studio medico odontoiatrico associato che emette ricevute nei confronti dei propri pazienti è obbligato a comunicare alcun dato tramite il sistema tessera sanitaria, dato che non possiede credenziali?**

Da un punto di vista normativo l'obbligo di trasmissione dei dati riguarderebbe anche gli studi associati, pur mancando informazioni precise circa le modalità di accreditamento e abilitazione al sistema tessera

sanitaria. Al riguardo, infatti, le FAQ rese disponibili dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo - aggiornate al 12 gennaio 2016), hanno confermato che, attualmente, l'associazione professionale non può essere accreditata al Sistema tessera sanitaria. Secondo quanto chiarito dall'Ordine dei medici in questo caso l'obbligo di trasmissione sembrerebbe poter essere assolto direttamente dal singolo medico che è stato indicato quale «rappresentante» dell'associazione nella comunicazione (modello AA7/10) inviata alle Entrate, anche se sotto il profilo operativo anche questa procedura presenta alcune difficoltà pratiche. Domani, martedì 19 gennaio, la delegazione Fnomceo incontrerà gli esperti del ministero dell'Economia, per risolvere alcuni problemi

operativi, al fine di avere istruzioni ufficiali più certe.

● **I dati dei clienti di San Marino o comunque stranieri - con o senza indicazione del codice fiscale - vanno trasmessi ugualmente al Sistema tessera sanitaria?**

Vanno trasmesse al Sistema tessera sanitaria tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di pazienti per i quali l'assistito ha fornito il numero di codice fiscale italiano. Al momento della trasmissione, peraltro, l'unico controllo effettuato dal Sistema è il numero di caratteri del codice fiscale; in assenza dello stesso il documento non va trasmesso.

● **I fisioterapisti sono esonerati dall'obbligo di trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie?**

I fisioterapisti non sono tra i soggetti espressamente individuati dall'articolo 2 del Dm Economia 31 luglio 2015 quali destinatari dell'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie. Salvo ulteriori interventi in via interpretativa da parte del ministero, dunque, restano esclusi dall'obbligo di comunicazione in questione.

● **Sono obbligati all'invio anche le parafarmacie e altri professionisti come gli infermieri?**

Stando al testo normativo del decreto (articolo 2) e a quanto ulteriormente precisato nell'allegato (A) sono da intendersi obbligati alla trasmissione dei dati i soli soggetti espressamente identificati. Nello specifico la norma individua solo le farmacie pubbliche e private (allegato A paragrafo 2.1). Di

conseguenza le parafarmacie sono escluse dall'obbligo in questione. Gli altri professionisti come gli infermieri se non iscritti all'albo dei medici non debbono effettuare l'invio.

● **Un centro fisioterapico non convenzionato con il Ssn e costituito sotto forma di Srl è obbligato alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria al Sistema tessera sanitaria? Le prestazioni effettuate sono fiscalmente detraibili.**

Le FAQ rese disponibili dalla Fnomceo, e allegate alla comunicazione 1 del 2016, hanno precisato che laddove l'attività di uno studio medico venga esercitata tramite una società di capitali (Srl) l'obbligo di comunicazione non sussiste per quest'anno, ma dovrebbe scattare dal prossimo anno.

● **Sono un medico di base, convenzionato con la Asl. Mi capita di rilasciare certificato medico per richiesta di pensione di invalidità a fronte del quale rilascio fattura assoggettata a Iva. Devo effettuare la comunicazione delle spese sanitarie?**

Tra le tipologie di prestazioni da comunicare l'allegato (A) al decreto del 30 luglio 2015, paragrafo 2.3.1, cita espressamente le certificazioni: anche per queste prestazioni, pertanto, si rende obbligatoria la comunicazione al Sistema Ts.

● **Uno psicologo nel regime dei minimi deve trasmettere al Sistema tessera sanitaria le prestazioni effettuate nei confronti di pazienti privati? L'Ordine degli psicologi ritiene di non rientrare nell'obbligo.**

L'obbligo di comunicazione delle spese al Sistema tessera sanitaria prescinde dal regime fiscale adottato dal professionista. Peraltro, in linea ge-

nerale, lo psicologo è tra i soggetti esclusi in quanto normalmente non è iscritto all'albo dei medici. Laddove lo stesso, tuttavia, fosse iscritto comunque all'albo dei medici rientrerebbe tra i soggetti obbligati all'invio della comunicazione per tutte le prestazioni erogate.

● **L'odontoiatra nel regime di vantaggio è obbligato alla comunicazione al Sistema tessera sanitaria?**

L'obbligo di comunicazione dei dati prescinde dal regime fiscale adottato dal professionista e, pertanto, il soggetto in questione essendo iscritto all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri è tra coloro che sono obbligati alla trasmissione dei dati riferiti alle spese mediche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilssole24ore.com/espertorisponde

Il sito dell'Esperto risponde con il motore di ricerca dei quesiti